

Legge regionale 14 maggio 2026, n. 16

Integrazioni della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo).

(BURC n. 99 del 14 maggio 2026)

Art. 1

(Integrazioni dell'articolo 27 della [l.r. 17/2005](#))

1. L'articolo 27 della [legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17](#) (Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) è così modificato:
 - a) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
 - “9. Per far fronte agli effetti degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, nonché degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 20 febbraio 2026 nel territorio delle province di Catanzaro e di Cosenza, limitatamente alla sola stagione balneare 2026, ed esclusivamente nei comuni che hanno subito danni al proprio litorale e che risultano inseriti nelle ordinanze emanate in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana), e della delibera del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2026 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 20 febbraio 2026 nel territorio delle province di Catanzaro e di Cosenza), è consentito, ove le condizioni territoriali lo permettano e su richiesta dei titolari di stabilimenti balneari legittimamente autorizzati che non sono in condizioni di fruire dell'area demaniale concessa poiché danneggiata o non accessibile, procedere, anche in assenza del piano comunale di spiaggia, alla concessione di una diversa collocazione delle aree già assentite in concessione, anche in deroga alla distanza minima di 50 metri lineari tra aree adiacenti in concessione, fermo restando il rispetto delle seguenti condizioni:
 - 1) sia assicurata, per ciascun comparto o zona omogenea del singolo Comune rivierasco, una percentuale non inferiore al 30 per cento del fronte mare destinata alla libera fruizione, calcolata con riferimento all'estensione della fascia demaniale marittima disponibile alla balneazione;
 - 2) sia privilegiata l'occupazione dell'area demaniale marittima interposta o interclusa tra le eventuali strutture di servizio della medesima concessione poste a monte dell'arenile e la zona a valle destinata alla posa di ombrelloni e sdraio, nonché dell'area posta a monte della stessa concessione, fino al limite del confine demaniale o della viabilità esistente;
 - 3) è consentita, altresì, nel rispetto delle norme igienico - sanitarie vigenti, ai fini di somministrazione di alimenti e bevande, l'installazione di strutture omologate diverse da quelle originarie colpite dall'evento meteorologico avverso, la cui documentazione è già depositata presso gli uffici competenti;
 - 4) nei comuni interessati dagli effetti del ciclone denominato "Harry" i cui stabilimenti non sono dislocati in area diversa da quella attuale è

consentito un ampliamento del fronte mare esistente nella misura massima del 20 per cento. Ciò per compensare l'erosione costiera legata a tale fenomeno che in molti casi ha diminuito la profondità dell'area in concessione.

- 9-bis. Il rilascio delle autorizzazioni o licenze suppletive valide per la sola stagione balneare 2026 di cui al comma 9 è ammesso, in relazione alle deroghe previste nelle ordinanze di cui al medesimo comma 9 e per la vigenza delle stesse, a condizione che il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni demaniali marittimi e dell'addizionale regionale, che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; ciò vale anche per le aree in concessione con strutture parzialmente danneggiate per le quali è possibile provvedere al loro ripristino a condizione che vengano comunque garantite la sicurezza e l'agibilità dei luoghi.
- 9-ter. A tal fine, le amministrazioni comunali significativamente colpite dall'evento meteorico, previa ricognizione in sito delle aree oggetto di concessione, provvedono alla predisposizione di un avviso pubblico finalizzato alla valutazione contestuale delle istanze degli operatori e delle possibilità di fruizione degli arenili. A tale scopo è redatta apposita planimetria, anche in deroga al PCS, con l'obiettivo di contemperare le esigenze degli operatori balneari e garantire, al contempo, la libera fruizione degli arenili.”.

Art. 2

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.